



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 24/15/CSP

ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 112/DDA/LC – filmstream.me)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'articolo 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'articolo 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/264, pervenuta in data 30 gennaio 2015 (prot. n. DDA/0000060), è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l., in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società RTI S.p.A., titolare in via esclusiva per il territorio italiano dei diritti connessi sulle emissioni televisive delle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet filmstream.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*I Mercenari 3*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/i-mercenari-3-streaming-ita-hd/>
- “*Planes 2 - Missione antincendio*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/planes-2-missione-antincendio/>
- “*Lucy*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/lucy/>
- “*Necropolis - La città dei morti*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/necropolis-la-citta-dei-morti-streaming/>
- “*Fast&furious 6*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/fast-furious-6-streaming-ita>
- “*La grande bellezza*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/la-grande-bellezza-streaming/>
- “*Her - Lei*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/lei-streaming/>
- “*Sole a catinelle*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/sole-a-catinelle-streaming/>
- “*Tarzan*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/tarzan-2013-streaming-ita/>
- “*Tutta colpa di Freud*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/tutta-colpa-di-freud-streaming>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “Vicino a te non ho paura”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/vicino-a-te-non-ho-paura-streaming/>
- “Pacific Rim”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/pacific-rim-streaming-ita/>
- “Ghost rider - Spirito di vendetta”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/ghost-rider-spirito-di-vendetta/>
- “Gladiatori di Roma”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/gladiatori-di-roma-streaming>
- “The words”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-words/>
- “Un piano perfetto”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/un-piano-perfetto-streaming/>
- “Colombiana”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/colombiana/>
- “In time”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/in-time-streaming-ita/>
- “Like crazy”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/like-crazy-streaming-ita/>
- “Quasi amici”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/quasi-amici-streaming/>
- “This must be the place”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/this-must-be-the-place-streaming-ita/>
- “Green zone”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/green-zone-streaming-ita/>
- “The fighter”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-fighter-streaming/>
- “The Twilight saga: Eclipse”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-twilight-saga-eclipse-streaming-ita/>
- “Tropa de elite 2”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/tropa-de-elite-2-il-nemico-e-un-altro/>

2. Con successiva istanza DDA/265, pervenuta in pari data (prot. n. DDA/0000061), è stata segnalata dal medesimo soggetto istante la presenza di ulteriori opere di carattere audiovisivo sullo stesso sito filmstream.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Quarantena*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/quarantena/>
- “*Revolutionary Road*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/revolutionary-road/>
- “*Twilight*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/twilight-2008-streaming-ita/>
- “*Grindhouse - Planet terror*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/grindhouse-planet-terror-streaming-ita/>
- “*Into the wild - Nelle terre selvagge*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/into-the-wild-streaming-ita/>
- “*Quel Treno per Yuma*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/quel-treno-per-yuma/>
- “*The illusionist - L'illusionista*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-illusionist-lillusionista/>
- “*Zodiac*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/zodiac-streaming-ita/>
- “*The island*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-island-streaming/>
- “*Underworld: Evolution*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/underworld-evolution/>
- “*Jarhead*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/jarhead/>
- “*Collateral*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/collateral/>
- “*Se mi lasci ti cancello*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/se-mi-lasci-ti-cancello/>
- “*Minority report*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/minority-report-streaming-ita/>
- “*Prova a prendermi*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/prova-a-prendermi-streaming/>
- “*Il favoloso mondo di Amelie*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/il-favoloso-mondo-di-amelie-streaming/>
- “*Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/il-signore-degli-anelli-lacompania-dell-anello-streaming/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Non ho sonno*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/non-ho-sonno-streaming/>
- “*Resident evil*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/resident-evil/>
- “*Snatch - Lo strappo*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/snatch-lo-strappo/>
- “*La nona porta*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/la-nona-porta-streaming-hd/>
- “*L'uomo Bicentenario*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/l-uomo-bicentenario-streaming-hd/>
- “*Paura e delirio a Las Vegas*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/paura-e-delirio-a-las-vegas/>
- “*Seven*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/seven-streaming-ita/>
- “*Forrest Gump*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/forrest-gump-streaming-ita/>
- “*Una poltrona per due*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/una-poltrona-per-due-streaming/>
- “*Il Padrino - parte 2*”, alla pagina internet
<http://filmstream.me/il-padrino-parte-ii-streaming/>

3. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto delle istanze DDA/264 e DDA/265 risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto la Direzione a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

4. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto delle predette istanze è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio del sito oggetto di istanza, il cui unico contatto rinvenibile è l'indirizzo e-mail filmstream.me@nym.hush.com, risulta verosimilmente registrato dalla società specializzata in servizi di anonimato Privacy Protection Service INC, con sede in Nobby Beach, Queensland, Australia, il contatto disponibile è l'indirizzo di posta elettronica contact@privacyprotect.org; i servizi di hosting risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America e l'indirizzo di posta elettronica indicato è abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente afferenti anche i server localizzati a Los Angeles, CA, Stati Uniti d'America, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano; circa il 91% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Con comunicazione del 2 febbraio 2015 (prot. n. DDA/0000064), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 112/DDA/LC relativo alle predette istanze, rilevando che le stesse non risultavano irricevibili, improcedibili, inammissibili, né manifestamente infondate e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per una trattazione congiunta delle istanze pervenute in un unico procedimento istruttorio, stante l'identità del sito e del soggetto istante, facendo pertanto confluire la documentazione relativa all'istanza DDA/265 nella trattazione dell'istanza DDA/264, nonché per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento, in ragione della gravità delle violazioni segnalate e del loro carattere massivo;

6. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *filmstream.me* oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 2 febbraio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto delle istanze, si evidenzia l'avvenuta rimozione a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento di tutte le opere indicate nella predetta comunicazione ad eccezione delle seguenti:

- "*The Fighter*", alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-fighter-streaming/>
- "*The Illusionist - L'illusionista*", alla pagina internet
<http://filmstream.me/the-illusionist-lillusionista/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto due sole opere, rispettivamente distribuite nel 2010 e nel 2006, per cui non risulterebbe rispondente al criterio di proporzionalità l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito internet;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani